

COMUNE DI ONO SAN PIETRO
PROVINCIA DI BRESCIA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

*modificato ai sensi della Legge 23 maggio 2014, n°47 e della Legge 28
dicembre 2015, n° 208 (legge di stabilità 2016)*

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 05 del 11/04/2016**

**Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 03 del 27/03/2017**

**Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 04 del 05/03/2018**



5. REGOLAMENTO COMPONENTE TARI (tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio gestione rifiuti)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 3 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
- ART. 4 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
- ART. 5 SOGGETTO ATTIVO

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- ART. 6 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 7 SOGGETTI PASSIVI
- ART. 8 LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
- ART. 9 ESCLUSIONE ALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO
- ART. 10 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- ART. 11 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

TITOLO III – TARIFFE

- ART. 12 COSTO DI GESTIONE
- ART. 13 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 14 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
- ART. 15 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 16 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 17 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 18 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 19 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 20 SCUOLE STATALI
- ART. 21 TRIBUTO GIORNALIERO
- ART. 22 TRIBUTO PROVINCIALE

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- ART. 23 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 24 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
- ART. 25 RIDUZIONI PER IL RECUPERO – UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 26 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 27 ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI
- ART. 28 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 29 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

ALLEGATI-ALL. A) - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Tributi Unico accertati, sulla base della comune esperienza, una produzione dei rifiuti in quantità non apprezzabile, è prevista l'esclusione dall'applicazione del tributo.

2. Il tributo è dovuto nella misura del **20%** della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 27 - ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze (non domestiche) che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria e altri beni durevoli – **Codice 10:** riduzione del **25%** nella parte fissa e nella parte variabile;

b) Bar, caffè, pasticceria – **Codice 17:** riduzione del **40%** nella parte fissa e nella parte variabile;

c) Plurilicenze alimentari e/o miste – **Codice 19:** riduzione del **25%** nella parte fissa e nella parte variabile;

d) Ortofrutta, fiori , piante – **Codice 20:** riduzione del **50%** nella parte fissa e nella parte variabile;

e) Alberghi senza ristorante – **Codice 6:** riduzione del **50%** nella parte fissa e nella parte variabile;

f) Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie – **Codice 16:** riduzione del **25%** nella parte fissa e nella parte variabile;

2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni così deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), sono coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del **sette per cento** del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

ART. 28 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni